

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1851

— 16 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge per un assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia — Appropriazione dell'alinea 2° dell'articolo 1 — Emendamento del senatore Di Castagnetto all'alinea 3° — Osservazioni del senatore Massa Saluzzo, relatore, dei senatori D'Azeglio e Di Castagnetto — L'emendamento è rigettato — Approvazione dell'articolo 1 — Articolo 2 — Osservazioni dei senatori Della Torre, Colli, De Fornari, Gallina, Bava, Di Collegno Giacinto, Della Marmora Alberto e del ministro della guerra — Adozione del 2° e 3° articolo, e della legge — Presentazione del bilancio passivo della regia marina pel 1851.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN ASSEGNO AGLI UFFICIALI CHE PRESERO PARTE ALLA DIFESA DI VENEZIA.

PRESIDENTE. Ieri il Senato ha già approvato colla sua votazione il paragrafo 1 dell'articolo 1 della legge nel quale appunto sta la sostanza della stessa legge.

Ha anche votato il primo alinea, cioè la prima delle condizioni necessarie per fruire del beneficio di questa legge.

Do lettura ora del 2° alinea, così concepito:

« Avere già fermata la loro dimora nei regi Stati all'epoca della pubblicazione della legge del 7 giugno 1850. »

Se non vi ha chi chiegga la parola, pongo ai voti il 2° alinea.

(È adottato.)

« § 3° Non essere provvisti attualmente d'impiego stipendiato, salvo però il diritto, nel caso che lo stipendio di cui godessero per ragione d'impiego fosse inferiore all'assegno, di ricevere il supplemento corrispondente. »

DI CASTAGNETTO. Se la propria significazione delle parole fu sempre oggetto di accurato studio degli antichi, come dei moderni legislatori, chieggo che sia tolta da questo paragrafo la parola *diritto*.

Il diritto in chi riceve fa nascere l'idea dell'obbligo del debito in chi corrisponde; ora io credo che tale non sia lo spirito della legge che si discute.

Riconosco un obbligo, ma quest'obbligo è un obbligo scolpito nei cuori nostri, un obbligo altrettanto onorevole a chi dà come a chi riceve; ma altro sono gli obblighi di generosità, altro sono gli obblighi di diritto, ed io credo che la portata di un voto di un Parlamento è tale da non potersi vincolare con precedenti che potrebbero poi avere una gra vissima conseguenza.

Per la quale cosa insisto onde sia eliminata da questo paragrafo la parola *diritto*.

MASSA SALUZZO, relatore. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Farò solo notare, nell'accordare la parola che è necessario, se si vuole eliminare la parola *diritto*, di sostituirvi un' espressione che regga il senso grammatico della legge.

Mentre si parla, il senatore proponente può formulare una nuova redazione.

MASSA SALUZZO, relatore. L'ufficio centrale allorchè ebbe ad esaminare la redazione di questo terzo numero dell'articolo 1, osservava, come si è detto nella relazione, che forse alcune disposizioni della legge potevano essere suscettive di più esatta redazione; ma non si trattenne dall'adottare la legge per queste particolari osservazioni, avvegnachè le espressioni di questo numero dell'articolo in sostanza non implicano alcuna autorità, alcun diritto il quale possa ingenerare alcun dubbio intorno alla natura stessa di questi assegni.

In primo luogo si osservava che il diritto nascente da questi assegni era un diritto (anche riguardata la letterale espressione) che la legge stessa creava a favore di una massa di sventurati. Allorquando la legge assegnava 130,000 lire a favore degli emigrati, veniva creando un'obbligazione al Ministero di erogare questa somma nell'uso in essa determinato. Quest'obbligazione portava necessariamente dall'altro canto un diritto di farsi concedere quell'assegno il quale veniva dalla legge stessa determinato.

Questo diritto non è, nè significa altro, se non che si voglia assegnare direttamente a ciascuno una parte la quale non possa essere in un certo arbitrio del potere esecutivo.

La parola *diritto* adunque si intese, o come un sinonimo di titolo, oppure come messa nell'articolo per ispiegare la condizione di questi individui presi in massa, allorchè verranno a chiedere il sussidio che è stato, o che sarà loro votato dalla legge.

Consequentemente l'ufficio centrale riconoscendo che quand'anche volesse per sottigliezza d'interpretazione crederci questa parola alquanto rigorosa, ciò non di meno essa non significa altro se non che un diritto che la legge crea a favore della sventura, un diritto di cui gli sventurati non possono abusare, un diritto il quale è limitato fra 12 mesi, un diritto il quale in sostanza si restringe a poche lire mensili, che ciascheduno potrà avere domandandole alla benevola mano la quale le vorrà concedere. Per questi motivi l'ufficio centrale non credette di soffermarsi alla parola *diritto*, poi-

chè, o si prenda nel senso letterale, o si prenda in un più largo senso, non potrà mai essere d'ostacolo alla vera e genuina esecuzione di questa legge.

D'AZEGLIO. È il diritto che dà la sventura ver so un popolo generoso. Per altra parte mi pare che (quando la proposta contenga un emendamento) sia necessario, prima di metterlo in discussione, venga riconosciuto se il Senato l'appoggia.

PRESIDENTE. Io attendo per domandare l'appoggio del Senato che sia formulato l'emendamento; perciò ho consigliato al proponente di proporlo in una maniera che possa essere coordinata col rimanente dell'articolo.

DI CASTAGNETTO. Dai ragionamenti che ha così lucidamente espressi l'onorevole relatore dell'ufficio centrale ne consegue che riconosce non un diritto, ma un riguardo in massa per tutti gli individui che fanno parte degli ufficiali che servono alla difesa di Venezia.

Mi pare che le parole debbano essere molto ponderate, massime in questa materia che potrebbe cagionare poi delle interpretazioni.

Del resto, a mio avviso, non potrebbe l'espressione dell'articolo essere modificata in altro senso, se non che o con togliere la parola *diritto*, e dire semplicemente: *Non essere provvisti attualmente d'impiego stipendiato; salvo però nel caso che lo stipendio di cui godessero, ecc.* come nell'articolo; ovvero con dire: *salvo però un riguardo in cui, ecc.*

PRESIDENTE. Scelga ella stessa fra le due variazioni quella che vuol mettere in discussione.

DI CASTAGNETTO. In quanto a me credo non sia nemmeno il caso di formulare un emendamento per iscritto; quindi io proporrei di togliere la parola *il diritto*.

PRESIDENTE. Sì; ma quando si sopprime una parola la quale torrebbe il senso grammatico della legge, bisogna sostituirla un'altra, perchè dicendo *salvo però*, senza dire *il diritto*, il senso non regge più. *Salvo però... di ricevere* non si può dire; bisogna quindi che ella si fermi in una o in un'altra variazione.

DI CASTAGNETTO. Domando perdono, credeva che il senso grammaticale potesse correre ancora; se però il presidente non lo crede, mi arrendo subito e formolo l'emendamento.

PRESIDENTE. Benissimo!

L'emendamento del senatore Di Castagnetto è così concepito:

« Salvo però un riguardo nel caso che lo stipendio, di cui godessero in ragione d'impiego, fosse inferiore all'assegno, per conseguire il supplemento corrispondente. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

MASSA SALUZZO, relatore. Io credo che trattandosi di discutere l'emendamento proposto dall'onorevole senatore amico e collega, il Senato forse spenderebbe il tempo in cosa che sostanzialmente tutti ammettono, e semplicemente sarebbe una questione di interpretazione di parole.

Io domando, di grazia, allorchè la legge fosse adottata, e che questi infelici individui si presentassero al Ministero domandando un assegno, con qual titolo, con qual nome vorrà chiamarsi la domanda che presenteranno? Si dirà domanda appoggiata a titoli, appoggiata a documenti? Io credo che sarà sempre nella sostanza definitiva, lo stesso senso che si potrà dare a questa domanda; cioè una domanda appoggiata ad una legge; dunque appoggiata ad un titolo; una domanda appoggiata alla sventura; sventura alla quale dà titolo la legge che si forma; una domanda la quale non ha altro oggetto se non che di far

conoscere le circostanze nelle quali si trova quell'individuo, e far sì che la benigna disposizione della legge venga a spandersi sopra il medesimo, benchè di qualche impiego dotato. Adunque vogliasi appellare diritto, vogliasi appellare titolo o documento, qualunque possa essere l'appellazione, in sostanza, adottandola, il Senato non farà sì che l'infelice il quale viene a domandare quest'assegno possa avere maggior diritto di quello che la legge gli accorda.

DI CASTAGNETTO. Io confesso che il mio cuore ripugna a combattere anche una sola espressione di un progetto che ha per iscopo un atto di beneficenza; tuttavia noi sediamo in quest'Aula come legislatori, ed io credo che la significazione delle parole possa avere una grandissima parte nel senso di una legge. Ora, quando la legge dice *diritto*, io non credo che voglia dire sovvenzione o beneficenza. Ma se la legge fa menzione di un diritto, io credo certamente che quell'ufficiale cui accenna la legge, possa presentarsi al Ministero per domandare come di diritto quello che forse il Ministero avrebbe motivo di ruscare a titolo di sovvenzione, e che ne possono nascere delle conseguenze spiacevoli.

Del resto mi limito a queste semplici parole. Io ho fatto una opposizione contro il sentimento del mio cuore, e per niente altro, se non perchè sembrami che un Parlamento deve essere conseguente nella scelta delle espressioni in una legge che sancisce. Io mi rimetto del resto alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Non rimane al Senato che a deliberare su questo emendamento.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Non è approvato.)

(Messo ai voti il terzo alinea dell'articolo primo è approvato, ed è quindi adottato tutto l'articolo 1.)

Leggo l'articolo 2 della legge:

« Potranno pure essere ammessi a partecipare al mentovato assegno quelli dei già ufficiali ora detti, che giunsero in Piemonte dopo la pubblicazione della legge ora mentovata, purchè facciano constare di essere stati impediti per motivi di malattia, od altri indipendenti dalla loro volontà, a recarsi nei regi Stati, ed attualmente trovinsi nei medesimi. »

MASSA. Messieurs, j'ai donné avec plaisir mon adhésion à la loi de juin 1850, car alors il ne s'agissait que d'aider noblement de vieux officiers qui avaient fait leur état de la carrière des armes, et qui ne pouvaient rentrer chez eux parce qu'ils étaient exclus de l'amnistie. Mais avec l'article 2 actuellement en discussion, il s'agit d'appeler dans le pays tous les officiers qui ont contribué à la défense de Venise, qui ne comptent point de services antérieurs à la guerre, qui en ce moment se trouvent épars dans les différentes parties de l'Europe, de leur accorder des subsides et de les leur faire donner par le Ministère de la guerre.

Messieurs, les officiers lombards, ceux des duchés de Modène et de Parme et même les nôtres, qui, sans services antérieurs à la guerre, se trouvaient dans les conditions de ces anciens officiers vénitiens, ont été licenciés, quoi qu'ils soient revenus tout de suite en Piémont.

Ce que nous n'avons pas fait pour nos propres concitoyens, nous ne devons pas le faire pour les autres, et c'est pourquoi je vous propose, messieurs, la suppression de l'article 2. Les seuls officiers vénitiens, ayant des services antérieurs à la guerre, ceux qui étaient déjà dans nos États lors de la publication de la loi de juin 1850, recevront des subsides du ministre de la guerre; les autres, ceux qui sont venus postérieurement, recevront des secours du ministre de l'intérieur, s'il y a lieu, et après vérification de leurs titres.

Déjà le Piémont a fait une large part aux émigrés de tous les pays en admettant à beaucoup d'emplois dans les Ministères des travaux publics, de la guerre, de l'intérieur et de l'instruction publique les émigrés, et tout cela au grand préjudice des employés nationaux. Il est temps enfin de poser des limites à un entraînement si contraire aux intérêts de nos compatriotes. S'il est juste que l'on tende une main fraternelle aux personnes qui ont pris une part active à nos malheurs, il n'est point convenable, selon moi, de jeter une amorce à l'émigration vénitienne, comme cela résulte de l'article en question, et comme le prouve l'expérience, puisque le chiffre de 80 officiers portés sur l'état de juin 1840, s'élève maintenant au nombre de 188.

Messieurs, je vous demande la suppression de l'article 2, parce que je souhaite que les seuls officiers qui réunissent les conditions voulues par l'article 1 soient portés sur le bilan de la guerre. On dira peut-être qu'il était alors inutile d'allouer 150 mille francs dans l'article 1; c'est vrai; mais qu'arrivera-t-il? La somme qui ne sera pas dépensée restera en dépôt au Ministère de la guerre, ou servira à rétribuer, d'une manière plus généreuse, de grandes infortunes.

Messieurs, je vous l'avoue franchement, la question d'argent me touche peu; ce que je désire ardemment, c'est que nous ne soyons pas dupes de certains aventuriers plus avides de notre argent que préoccupés des futures destinées de la patrie, et que l'on ne fasse point naître des espérances qui pourraient donner quelque inquiétude aux officiers de notre brave armée, qui, en définitive, fut la seule avec le corps toscan, qui ait osé se mesurer, avec gloire, et souvent avec bonheur, en rase campagne, avec une puissante armée ennemie, presque toujours supérieure en forces, comme le constatera l'histoire.

DELLA TORRE. J'appuie la proposition de mon honorable collègue, le général Bava. Il faut autant que possible restreindre cette loi dans de justes proportions.

Puisque j'ai la parole, j'en profiterai pour dire quelques mots sur la situation générale, militaire et politique, de la question qui nous occupe; mes paroles pourront peut-être exercer une certaine influence sur le vote générale de la loi.

On a beaucoup parlé du siège de Venise, de l'attaque de Venise et de sa défense. Eh bien, militairement parlant, il n'y a eu ni siège, ni attaque de Venise, par la raison qu'on ne peut ni assiéger, ni attaquer Venise. J'ai été moi-même soi-disant assiégé dans Venise, il y a 46 ans; j'y suis resté 6 jours, mais il n'est pas parti un coup de canon de la ville sur le littoral, ni du littoral sur la ville, parce que la distance est trop grande et que les boulets tombaient à l'eau inutilement. La position géographique n'a pas changé, elle est toujours la même.

Il est arrivé à l'occasion des événements de Milan et de Vienne, que le commandant autrichien a cru qu'il était inutile de tenir bon, et il est parti en laissant faire à la ville ce qu'elle jugerait à propos de faire. On a formé un Gouvernement provisoire, la République a été proclamée, mais il n'y pas eu combat, ni opposition armée de la part du commandant autrichien; on n'a pas fait usage du canon. Il n'y avait pas de militaires à cette époque pour défendre Venise. Le général Pepe y a conduit des troupes, d'autres sont arrivées de plusieurs points de l'Italie, et peu à peu une importante garnison s'est formée.

Tant que nous avons été sur l'Adige ou dans les environs, l'Autriche n'a pas pu penser à attaquer Venise. Venise ne pensait pas non plus à porter sérieusement la guerre sur le continent; vous en avez eu la preuve: quand le général Du-

rando est arrivé jusqu'à Vicence, Pepe n'a fait aucune démonstration en sa faveur. Celui-ci, il me semble, avait pour maxime de prendre peu de part aux événements extérieurs et de se contenter simplement de garder Venise. Il a fait quelques sorties dans le but d'écartier le corps d'observation autrichien; une fois il a fait quelques centaines de prisonniers à Mestre, c'est le seul fait d'armes un peu remarquable que l'on puisse constater.

Ensuite, nous avons fait la paix, nous nous sommes retirés. Dès que l'Autriche a été libre d'inquiétude de la part de son principal adversaire en Italie, elle a porté son attention sur Venise; elle a envoyé un corps considérable qui a attaqué le fort Malghera placé à 3 milles de Venise. La garnison de cette ville était de 20 mille hommes environ, et le fort Malghera était gardé par 1200 hommes. L'approche de ce fort était difficile, on l'a attaqué, il a été bien défendu; Pepe y envoyait de nouvelles garnisons, les troupes qui défendaient ce fort étaient toujours des troupes fraîches, et les assaillants étaient toujours les mêmes.

La défense a été assez belle, si vous voulez, mais le fort de Malghera une fois pris, on ne pouvait encore attaquer Venise, car le canon ne porte pas du fort à la ville. Enfin, dans la basse marée, on a trouvé un point presque à sec à 1 mille 1/2 de chaque position, on y a transporté des caissons, des sacs de terre, des fascines, et on a formé un emplacement susceptible de recevoir une batterie.

Ce travail a été long et pénible, car des bâtiments partis de Venise venaient faire feu sur les travailleurs. Lorsque ce travail a été terminé, on y a placé des canons de fort calibre et des mortiers; les boulets et les bombes arrivaient jusqu'à la ville. Au bout de 24 heures de feu, Venise a demandé à capituler, elle ne pouvait faire autre chose, car elle était seule. Elle aurait pu souffrir plus longtemps, mais elle aurait succombé.

Ainsi, elle a cédé, voilà toute la guerre; il n'y a rien là comme fait militaire qui puisse exciter un intérêt particulier, sauf l'intérêt qui s'attache à une ville placée dans la position où se trouvait Venise, mais cela ne rehausse pas le mérite de ses défenseurs. Il ne s'agit pas de ce qu'ils ont fait anciennement les Vénitiens, il ne s'agit que de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. L'affaire de Curtatone où 6000 toscans ont soutenu pendant plus de 4 heures l'attaque d'une force quintuple, et n'ont cédé qu'après avoir laissé sur le terrain un tiers de leurs guerriers, est une fait militaire plus important et plus brillant que tout ce qui s'est accompli aux environs de Venise; l'affaire même de Vicence est plus importante, car là aussi on a lutté pendant 11 heures contre des forces très-supérieures.

Voilà pour le fait militaire; maintenant, disons un mot du fait politique. Au lieu de faire, par notre article premier de la loi, un avantage aux officiers dont il est question, nous leur causerions, je crois, un dommage, parce que nous les plaçons dans une catégorie qui n'est pas jugée avantageusement par les militaires de l'Europe, celle qui concerne ceux qu'en temps de guerre quittent leur drapeau et passent à l'ennemi. On dira: mais c'est pour la patrie; oui, je l'admets. Qu'est-ce qui s'est passé en 1792? La Savoie était occupée par la France, une Assemblée savoisiennne a décrété la République, la réunion de la Savoie à la France, et le rappel de tous les militaires qui étaient au service du roi de Sardaigne. Mais le roi a répondu par un ordre du jour, par lequel il disait qu'il n'accorderait pas de démissions pendant la guerre, et qu'il y aurait une peine infamante pour ceux qui abandonneraient leur drapeau.

Tous les militaires sont restés à leur poste parce qu'ils ont préféré perdre leurs biens que d'encourir à une peine infamante. Il eût été mieux de se servir d'une expression générale qui n'explique pas que tel individu se trouve dans la position que je viens de signaler. Il faut penser à l'avenir; il y a de ces officiers qui pourraient ne pas se contenter d'une position passive, qui voudraient servir; eh bien, il est difficile de les admettre dans une armée quelconque avec la qualification d'officiers déserteurs. En conséquence, je crois que nous leur causons un dommage en votant cet article premier. Mais la loi n'est pas votée, nous pouvons la changer, nous pouvons faire ouvrir au Ministère de l'intérieur un crédit de 100,000 francs en faveur de l'émigration italienne, de ceux qui se trouvent dans le cas de ne pas pouvoir rentrer chez eux sans courir des dangers personnels. On pourrait parler particulièrement de l'émigration vénitienne; mais vous les comprendriez dans la même catégorie, vous ne diriez point celui-ci était militaire, cet autre ne l'était pas quand les circonstances leur ont fait prendre parti contre l'Autriche.

Ils sont exclus de l'amnistie, ils ne peuvent pas rentrer; certes il ne faut pas les laisser mourir de faim; je suis prêt comme tout le monde à venir à leur aide, mais je voudrais que la loi fût faite comme je viens de le dire. Si donc on rejetait la loi actuelle, j'en proposerais une nouvelle qui aurait pour but d'ouvrir un crédit au Ministère de l'intérieur en faveur de l'émigration italienne, bien entendu à cette portion d'émigrés qui ne peuvent pas rentrer dans leurs foyers. Je pense, comme l'a dit le général, que nous ne devons pas faire appel aux Vénitiens épars dans l'Europe.

Nous devons ménager l'argent de l'Etat, et en attendant ce qui sera décidé sur ma proposition, j'appuie celle de mon honorable collègue le général Bava.

COLLE. Duolmi sommamente non potere aderire all'opinione manifestata dai due onorevoli preopinanti, generale Bava e maresciallo della Torre, nostri colleghi.

Comincerò dal fare alcune osservazioni in ordine a quanto disse il primo, mentre mi pare che egli ha ommesso intieramente che l'articolo 1 da noi votato non è assolutamente che una ripetizione della legge del 7 giugno. Il solo cambiamento venne introdotto dall'articolo 2.

Riguardo all'articolo 2, avendo avuto, come ho detto ieri, l'onore di presiedere la Commissione che ha esaminati i titoli degli uffiziali che sono stati ammessi a godere di questo sussidio, devo dire che quelli i quali potevano goderne, erano presso che tutti presenti a quell'epoca; pochi sono giunti dopo, e da quanto è stato assicurato, non devono eccedere il numero di 12; fra questi 12 probabilmente ve ne saranno di quelli i quali contano antichissimi servizi, e mi permetterò di citare l'esempio di un antico militare dell'armata italiana, avanzo di Mosca e di Smolensko, il quale, arrivato a Torino verso la fine di giugno, e presentatosi alla Commissione, non potè essere ammesso a godere di questo sussidio.

Io credo, signori, che nessuno di voi invidierebbe a questo vecchio soldato l'onore di essere ora ammesso a partecipare di questo tratto benefico del nostro Parlamento.

Ripeto dunque essere persuaso che procedendosi colla medesima, ardisco dire, severità impiegata l'anno scorso dalla Commissione per ammettere uffiziali dell'antico Governo provvisorio di Venezia a godere di questi sussidi, non si arrecherebbe certamente di accrescerne di molto il numero.

Piacemi che l'illustre maresciallo abbia reso giustizia ai difensori di Malghera.

Io credo che più che il valore, direi, fisico, onora la po-

polazione ed il presidio di quella città, la costanza, il coraggio morale da essi sviluppato, mentre, dopo che essi erano rimasti soli a pugnare contro una potenza tanto formidabile, hanno voluto resistere sino all'estremo.

Ripeto che per noi non è questione di danaro; si tratta qui di sapere se il Senato, dove tanti antichi militari siedono, voglia rendere un omaggio al valore militare, al coraggio morale spiegato in quelle circostanze.

DE FOMMARI. Io non domandai la parola se non perchè ravviso estremamente facile di aggiungere alcune considerazioni ommesse nelle ragioni opposte con evidenza alla proposizione dell'onorevolissimo senatore Bava. Egli teme che s'introducano, in virtù dell'articolo 2, individui avventurieri. Questo nome basta per escluderli. Io mi propongo solamente di rileggere l'articolo 2, il quale dice: « Potranno essere ammessi (non dice saranno) a partecipare al mentovato assegno quelli dei già uffiziali ora detti che giunsero in Piemonte dopo la pubblicazione della legge ora mentovata, purchè facciano constare di essere stati impediti; » e questa clausola limitativa non esclude la forza della parola *potranno*, con cui comincia l'articolo, e che lascia facoltativa, soggetta a disamina la questione delle ammissioni individuali.

I funzionari chiamati dalle loro competenze a pronunciare l'ammissione, eserciteranno quest'uffizio con quella prudenza, con quella imparzialità e con quelle investigazioni intelligenti che l'affare richiede.

Non credo dunque che sia da temere che si introducano avventurieri, né altri pure che non rivestano le qualità contemplate dalla lettera e dallo spirito di questa legge. Né questo dovuto, questo onorevole sussidio che andrà ad essere assegnato immediatamente, esponga a nuove ed eccessive esigenze, contro le quali, se il caso ne sia, altre maggiori precauzioni si opporrebbero, che mi sembrano affatto inopportune e senza soggetto nella votazione della legge quale è proposta; perciocchè ripeto, concludendo, che la lettura stessa dell'articolo 2 ora in discussione esclude il timore di abusi e di esorbitanti conseguenze, che l'onorevole preopinante aveva poste in campo, onde proporre la soppressione.

GALLINA. Le osservazioni dei due onorevoli nostri colleghi circa l'articolo secondo della legge in questione, hanno una portata ben diversa le une dalle altre.

L'onorevole generale Bava ritenendo le disposizioni dell'articolo, e riferendosi a quanto fu già l'anno scorso sanzionato intorno alla legge, crede che l'assegnamento sul bilancio della guerra possa stare per tutti i militari contemplati per allora, e non possa stare per quelli sopravvenuti dopo la pubblicazione di quella legge, perchè non li crede rivestiti di quelle qualità che erano state prima contemplate.

Questa osservazione richiederebbe che si venisse esaminando quali sono coloro che vogliono aspirare ad ottenere il sussidio contemplato nella legge. Noi per mancanza dei documenti appositi non possiamo esprimere un'opinione certa per giudicare se veramente i sopravvenuti abbiano, o no, le qualità richieste dall'articolo primo, e già contemplate nella legge promulgata l'anno scorso.

A questo riguardo, adunque, io credo che non sarebbe facile di emettere un'opinione con fondamento; e ciò più particolarmente riguarda il Ministero, il quale deve sapere, dalle dimande che forse gli saranno già pervenute, se le qualità siano o non possono essere nei petenti.

Io mi astengo perciò dal significare un avviso qualsiasi intorno alle osservazioni fatte dal generale Bava perchè sia rigettato l'articolo secondo.

Ma non posso dire lo stesso in ordine alle osservazioni mosse dall'onorevole maresciallo.

Egli colla sua franchezza ha dichiarato apertamente che, giusta il suo parere, le disposizioni di legge che noi ora discutiamo, ove fossero attuate, potrebbero piuttosto pregiudicare, che tornare di vantaggio a coloro i quali sono dalla medesima legge contemplati.

Egli ha ragionato nel senso che la legge in complesso fosse tuttora da votarsi.

L'articolo primo, come ora il secondo, debbono essere reietti: ed ha dichiarata questa opinione, osservando che nella sostanza non venivano ad essere pregiudicati gli emigrati veneziani, i quali sarebbero altrimenti soccorsi dal Ministero dell'interno; vale a dire, ha fatto osservare che vi sarebbe allora la necessità, od almeno l'opportunità che dal ministro dell'interno si presentasse una legge, per la quale gli emigrati veneziani fossero senza distinzione sussidiati nel bilancio dell'interno.

Io dirò colla medesima franchezza, che avendo noi approvato l'articolo 1 tale e quale è concepito nel progetto di legge col quale si assegna la somma di lire 130,000 sul bilancio della guerra, se abbracciassimo ora l'opinione significata dall'onorevole maresciallo, disapproveremmo ciò che abbiamo fatto, vale a dire rigetteremmo nel voto definitivo un articolo di legge che abbiamo qui apertamente approvato. Questo metodo, secondo me, non può essere adottato; il Senato ha discusso, ha udite le ragioni che militavano a favore di questi emigrati veneziani, ciò nullameno ha progredito oltre, ed ha emesso il suo voto. Io non posso perciò concludere, se non che il Senato sempre conseguente a se stesso, non può nello scrutinio segreto manifestare un voto diverso da quello che ha apertamente enunciato.

BAVA. Il me semble, MM., que rien n'est plus facile que de connaître les officiers auxquels on accorderait l'indemnité; ce sont ceux qui étaient portés sur les états quand on a publié la loi de juin 1850. Je dis que tous les autres qui sont venus postérieurement ne peuvent figurer sur le bilan du Ministère de la guerre. Qu'ils soient rétribués, secourus par M. le ministre de l'intérieur, j'y consens, mais qu'ils ne le soient toutefois qu'après qu'on aura constaté que leurs titres méritent la faveur de la nation.

MASSA SALUZZO, relatore. Io prego il Senato di osservare quale è l'espressione dell'articolo 2, quali ne sono le sue conseguenze; poichè, trattandosi di legge, non si può che esprimere un'idea generale, e non si può discendere a particolari, ai quali forse vorrebbero riferirsi gli onorevoli oratori che mi precedettero.

Il Senato ha votata una legge colla quale si stanzierebbe una somma di 130 mila lire nel bilancio della guerra a favore degli ufficiali di terra e di mare che presero parte alla difesa di Venezia.

Da tutti i ragguagli che l'ufficio centrale ebbe dalla compiacenza del Ministero, rimane evidente che, al momento in cui vennero messi ad esecuzione gli assegni dati dalla legge precedente, il numero degli individui, i quali partecipavano a questi assegni, non ascendeva che da 180 a 188.

La sventura fu più severa per gli uni che per gli altri; alcuni pochi, come aveva l'onore di accennare nella seduta di ieri, più disgraziati degli altri, non poterono mettere piede sopra questa terra ospitale prima della legge del 7 giugno 1850. Ma ora essi vi hanno già messo piede, e vi si trovano attualmente.

La legge nell'articolo 2 stabilisce che soli sono ammessi a partecipare di questo assegno coloro i quali attualmente

(vale a dire quando questa legge sarà sancita dai tre poteri) si trovano negli Stati; adunque non vi può essere pericolo che si allarghi la mano a favore di tutta l'emigrazione europea.

Gli individui, d'altra parte, come osservavo, i quali non poterono nel giugno 1850 profittare di questo beneficio, si riducono forse a 12 o 13; la mano soccorrevole del Governo vorrebbe loro assegnare un sussidio, malgrado la disgrazia nella quale si trovarono di non poter giungere in tempo.

Se dunque la legge si riferisce a pochi individui, io credo che non possa essere conveniente che il Senato promiscuamente si occupi di questi pochi, i quali non si potranno sovvenire se non che colle 130 mila lire, delle quali il Senato ebbe già a fare l'adozione.

Ora dunque questi 12 o siano anche 13 individui, ai quali la legge potrà venire in soccorso, non possono essere trattati diversamente da quelli i quali vennero su questa terra ospitale nel tempo della legge precedente.

Si temeva da alcuni che la larghezza di questo articolo potesse dar luogo ad abusi, avvegnachè con una dichiarazione facilmente ottenuta dai medici o da altre persone, o da consoli, o da ministri, si potesse con tutta facilità stabilire che non hanno potuto venire in tempo.

Io, avvezzo a considerare gli uomini onesti, e che tutti abbiano il coraggio del proprio impiego, sono autorizzato a credere che coloro i quali presenteranno documenti (essendo oramai la cosa consumata, e non trattandosi più dell'avvenire, ma di quello che esiste in oggi), li presenteranno autentici da persone cui la coscienza avrà consigliato questo dovere. Ma se avverrà che qualche infelice presentasse (se pure si può supporre) un documento di tale natura, il quale lo autorizzi a venire a chiedere un sussidio, sarà forse per questo meno meritevole la legge del favore col quale l'ha accolta il Senato? Io credo dunque che la questione dell'articolo 2 è così tenue, è così esile in se stessa, che non meriti ulteriore discussione.

BAVA. Je demande s'il m'est permis de prendre la parole pour la troisième fois.

PRESIDENTE. Domando al Senato se intende accordare per la terza volta la parola al senatore Bava.

(Il Senato accorda.)

BAVA. Messieurs, on ne parle toujours que de 10 ou 12 officiers; je vous rappelle, messieurs, qu'ils étaient 70 ou 80 lorsqu'on vota la loi du 7 juin 1850, et que, actuellement, il sont 188. L'article 2 ouvre les portes du pays à tous les officiers vénitiens qui se trouvent à l'étranger, pourvu qu'ils présentent des documents qui constatent qu'ils n'ont pas pu arriver à temps; mais chacun sait qu'il est très-facile de se procurer de semblables documents, que ce n'est pas sérieux.

En conséquence, je dis qu'il est temps de s'arrêter dans les dépenses, et qu'il ne faut pas exciter davantage la susceptibilité des officiers de notre armée.

On a beau dire qu'on leur fait donner cette indemnité par le ministre de la guerre, pour que le don soit plus noble; je répète ce que d'autres orateurs ont déjà dit, que les Lombards, les Modenais, les Parmesans, n'éprouvent aucun sentiment de honte de ne pas la recevoir par le Ministère de la guerre.

Ce n'est pas tout; nous rétribuons des officiers vénitiens qui n'ont aucun service actif antérieur à la guerre, et nous avons agi autrement pour nos propres concitoyens, qui n'ont pas moins de mérite que les autres, j'en appelle à tout le

Sénat, j'en appelle à l'Europe, qui constatera ce que l'armée piémontaise a fait, et qui saura un jour lui rendre la justice qui lui est due.

DI COLLEGNO GIACINTO. Si è detto più volte, durante questa discussione, che gli ufficiali veneti erano soltanto in numero di 80 quando fu promulgata la legge del giugno 1850, e che, in seguito di questa legge, fosse cresciuto immediatamente sino a 188. Io domando il permesso di leggere il documento che ha deciso l'opinione dell'ufficio centrale in questa discussione :

« Il testo della citata legge, pubblicata il 7 giugno 1850, non ammetteva limitazione veruna e si poteva, anzi dovevasi applicare a tutti gli ufficiali italiani di qualunque provenienza, fossero essi di creazione anteriore o posteriore alla guerra, fossero o non fossero vincolati anteriormente e compromessi coi loro rispettivi Governi, avessero o no perduto pel fatto della guerra e della rivoluzione una posizione o stipendio, e finalmente fossero o no compresi nell'amnistia. Quindi ne seguì che il numero dei medesimi, che si presumeva non dover passare gli 80 od i 90, e dovere perciò bastare un credito di 70,000 lire, in realtà poi raggiunse il numero di 188. »

Ma i 188 esistevano fin dal mese di giugno del 1850, e non fu per nulla un effetto di quella legge il loro aumento, mentre il Ministero, nella sua prima domanda, non aveva compreso se non gli ufficiali che avessero servito anteriormente...

DI SALUZZO ALESSANDRO. (Interrompendo) Qual è questo documento? Si compiaccia di citarlo.

DI COLLEGNO GIACINTO. È la relazione fatta dalla Commissione della Camera dei deputati. Io non la cito, perchè non è uso ripetere quello che si è detto da quella Camera, ma credo possa essere un documento ufficiale.

Mi permetterò adunque di aggiungere ancora alcune parole di risposta riguardo a quello che ci è stato detto sulla posizione più favorevole che avrebbero gli ufficiali veneti, rispetto agli ufficiali lombardi. Se gli ufficiali veneti, considerati nella legge che ora è in discussione, fossero stati trattati colle stesse norme colle quali lo sono stati i Lombardi, tutti gli ufficiali di cui si tratta, invece di ricevere un sussidio, sarebbero, non dico impiegati attivamente, ma avrebbero il loro grado, e sarebbero in aspettativa nel nostro esercito.

La Commissione incaricata di esaminare la posizione degli ufficiali lombardi ammise per prima regola (credo dopo le istruzioni ministeriali) di conservare in servizio tutti quelli i quali avessero un servizio anteriore, mantenendo l'anzianità del grado che avevano al momento della rivoluzione, e quanto a coloro i quali non avevano alcun grado in quell'epoca, e che ne avevano avuto uno dal Governo lombardo provvisorio, che equivarrebbe a quello dato dal Governo provvisorio veneto, la Commissione propose come massima che costoro avrebbero il loro grado, coll'anzianità soltanto però dal giorno della loro prima nomina; di modo che tutti gli ufficiali compresi in questa legge, quando venissero applicate le norme che regolano gli ufficiali lombardi, si troverebbero in una posizione ben più favorevole.

Questo ho detto in quanto alla difficoltà che si faceva che gli ufficiali veneti, quando la legge venisse votata, fossero trattati con privilegio relativamente agli altri ufficiali dell'armata italiana.

BAVA. Je demande la parole pour une simple rectification.

PRESIDENTE. Domando al Senato se intenda di concedere ancora la parola al senatore Bava.

Molte voci. Parli! parli!

BAVA. Mon honorable collègue Di Collegno a parlé des différentes catégories qui ont été établies à l'occasion de la Commission de scrutinio. Ce qu'il a dit est exact; seulement il ne vous a pas parlé des catégories des officiers lombards et des nôtres qui ont servi en Lombardie, et qui n'avaient pas de services antérieurs à la guerre. Ceux-là, je l'ai déjà dit, ont été licenciés.

DE SONNAZ. Oui, licenciés, c'est parfaitement exact.

DI COLLEGNO GIACINTO. Mi spiace dover contraddire il mio capo e presidente del Congresso permanente della guerra; ma non vorrei che si credesse che nella legge in discussione, od almeno nel progetto di ordinanza di regolamento in discussione, gli ufficiali che non avevano servizio, e che furono nominati sottotenenti, conservano il loro grado coll'anzianità di sottotenente dal giorno della loro nomina.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domandò la parola.

Io credo di dover rettificare qui una cosa, ed è che realmente v'è un dato numero di questi ufficiali (siano lombardi, siano piemontesi stessi) che presero parte alle campagne e che vennero licenziati, perchè non avevano servizi antecedenti. Credo che il numero sommi a 200, anzi si approssimi più ai 300 che ai 200.

COLLI. Mi credo in dovere di somministrare al Senato uno schiarimento relativo ad un'osservazione fatta dal maresciallo Della Torre, in ordine agli ufficiali dell'armata austriaca che sono rimasti in Venezia. Questi non hanno lasciato quell'esercito altrimenti che col consenso dei loro superiori militari; dirò, di più, che alcuni di marina, che si trovavano a Trieste e nei porti dell'Istria, sono stati rimandati a Venezia dagli stessi generali austriaci, i quali dissero loro: andate a servire la vostra patria.

LA MARMORA ALBERTO. Non posso che appoggiare quanto ha detto l'onorevole senatore Colli. Io so di certo che una gran parte degli ufficiali, i quali servivano l'Austria, vennero costretti (come ebbi l'onore di dire ieri) dai loro colonnelli a non rimanere, e osservando eglino di essere vincolati dal giuramento, si rispondeva loro: voi non avete più niente a fare con noi; servite il vostro paese, se lo credete.

DELLA TORRE. Ceux-là sont exclus tout-à-fait de la catégorie dont je parle.

PRESIDENTE. Non resta che a porre ai voti l'articolo 2. Chi approva l'articolo 2 sorga.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. Tale assegno sarà corrisposto mensilmente, a principiare dal 1° gennaio a tutto dicembre 1851. »

Chi intende adottare l'articolo 3 della legge voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio segreto.

NIGRA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di finanze.

[BILANCIO DEL MINISTERO DELLA MARINA
PRE 1851.]

NIGRA, ministro delle finanze. Signori, in seguito alle considerazioni fatte nella mia relazione di ieri, ho l'onore di

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1851

sottomettervi il progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati nella tornata del 10 dell'andante mese, concernente l'approvazione del bilancio passivo della regia marina per l'anno 1851. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 23.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e comunicato alla Commissione per ciò stabilita.

Risultamento della votazione:

Votanti	56
Voti favorevoli	31
Voti contrari	25

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 3 1/2.